

# ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

## **REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA SICUREZZA DEI DATI PERSONALI, SENSIBILI E GIUDIZIARI IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. 196/2003 - (Allegato n. 2)**

### **DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO**

Gestione e tenuta dell'Albo, dei Registri e degli Elenchi vari degli iscritti all'Ordine degli Ingegneri di Sondrio;  
Organizzazione e gestione degli esami di Stato

### **FONTE NORMATIVA**

- Legge istitutive dell'Ordine Territoriale ed eventuali norme integrative e regolamentari in senso stretto nonché eventuali norme speciali in materie di iscrizione all'Albo e/o Registri e/s Elenchi ove previsti (R.D. L. 24 GENNAIO 1924 n. 103 : "Disposizioni per le classi professionali non regolate da precedenti disposizioni legislative"; LEGGE 24 GIUGNO 1923 n.1395: "Tutela dei titoli e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli Architetti"; R.D. 23 OTTOBRE 1925 n.2537: "Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto"; LEGGE 25 APRILE 1938 n.897 : "Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi"; D. LGS. LGT. 23 NOVEMBRE 1944 n.382: "Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali"; DPR 8 LUGLIO 2005 n.169: "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali"; DPR 5 GIUGNO 2001 n.32B ("Modifiche ed integrazioni della discipline dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della discipline dei relativi ordinamenti");
- D.Lg. 27 gennaio 1992 n.115 (Attuazione delle direttive B9/48/CEE relative ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni); D.Lg. 2 maggio 1994 n. 319 (Attuazione della direttiva 92/51/CEE relative ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra le direttive 89/48/CEE.); D.Lg. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti le discipline dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Art. 49 D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti le discipline dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1 comma 6, del D.Lg. 25 luglio 1998 n. 286). L. 26 dicembre 1981 n. 763 (normativa organica per i profughi).
- Articoli 19 e 30 c.p. (Interdizione dell'esercizio della professione);
- Art. 348 c.p. (Abusivo esercizio di una professione);
- Art. 622 c.p. (Rivelazione di segreto professionale);
- Art. 653 c.p.p. (Efficacia delle sentenze penale nel giudizio disciplinare);
- L. 27 marzo 2001 n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudice nei confronti dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni);
- D.Lg. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) come integrato e modificato dal D.Lgs 4 aprile 2006 n. 159;
- D.Lg. 9 gennaio 2006 n. 5 (riforma organica delle procedure concorsuali);
- 5 D.P.R. 2B dicembre 2000 n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- L. 21 dicembre 1999 n. 526 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dell'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 Art. 16 (Norme in materia di domicilio professionale).

\*Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni

### **RILEVANTI FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO**

Sono contenute nei seguenti articoli del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lg. 30.06.2003 n, 196):

- ART. 68
- ART. 112 comma 2 lettera f).

# ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

## **TIPI DI DATI TRATTATI**

Dati sensibili e giudiziari concernenti:

- lo stato di salute: patologie attuali, patologhe pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso;
- vita sessuale soltanto in relazione ad una eventuale rettificazione di attribuzione di sesso;
- dati di carattere giudiziario (art.4, comma 1, lett. e) D.Lg. 30.06.2003 n. 196.

## **OPERAZIONI ESEGUITE**

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

Raccolta presso gli interessati e presso terzi

Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate

Particolari forme di trattamento

Comunicazioni a:

- a) Consiglio/Collegio Nazionale o Territoriale per i provvedimenti di competenza;
- b) Consigli/Collegi Nazionali e/o territoriali di altre Professioni presso i quali l'interessato svolga determinate funzioni, ove indispensabile;
- c) Istituto pubblico e/o privato previdenziale di competenza;
- d) Uffici Giudiziari competenti.

Descrizione del trattamento

### 1. Gestione e tenuta dell'Albo

Sono di seguito descritte le principali caratteristiche

- dati sensibili concernenti la vita sessuale soltanto in relazione ad una eventuale rettificazione di attribuzione di sesso, ai fini della rettifica da parte del Consiglio dei dati contenuti per legge nell'albo, elenco o registro – dati giudiziari, rilevanti nella gestione e tenuta dell'albo, elenco o registro; tali dati vengono acquisiti al momento della presentazione delle domande di iscrizione agli albi, elenchi e registri e vengono poi esaminati ed aggiornati al fine di verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti richiesti. I dati giudiziari possono rilevare ai fini della cancellazione dell'iscritto all'Albo o al Registro o Elenco e ai fini dell'adozione dei provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio o sanzioni penali da parte dell'Autorità giudiziaria, che si riflettono sull'attività di gestione e tenuta dell'Albo da parte del Consiglio.
- dati sensibili relativi allo stato di salute degli iscritti all'Albo, Registro o Elenco.

### 2. Organizzazione e gestione degli esami di Stato

Sono di seguito descritte le principali caratteristiche:

- dati sensibili relativi allo stato di salute e giudiziari dei candidati al fine di consentire la partecipazione all'esame e l'eventuale predisposizione dell'ausilio richiesto, ai sensi della L.104/1992.